



COMUNE DI CRESPADORO

(Provincia di Vicenza)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 DEL 29-12-2023

**Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E
LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI
NELL'ATMOSFERA.**

IL SINDACO

Premesso che:

- una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico e della formazione degli inquinanti primari è dovuta a composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

- la Corte di giustizia della Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016, ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA);
- la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017, ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente; tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀, traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura; è prevista l’attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto, livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM₁₀ rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; tale Accordo prevedeva che, a partire dal 1° ottobre 2020 sarebbero state introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel euro 4 già dal livello di allerta 0 “verde”;
- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero dei PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali, al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10;
- l’attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per i PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:
 - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni

capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Crespadoro risulta ora inserito nella zona "IT0520 – Prealpi e Alpi" nell'ambito del PRTRA;

Visti:

- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, recante il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5, comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017, recante il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR, ad oggetto "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";
- la delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963, il cui nuovo punto 2) recita: "*i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.lgs. 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale*";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017, che ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*";

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33, recante *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021, in cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile), collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021, che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto *"Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea"*;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare l'art. 182, comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015, che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. 152/2006";
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l'art. 50, comma 10, e l'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Valutati gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale del 29/09/2023 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", ed in particolare l'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147", di seguito riportato:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte,

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6 -bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

Ricordato quanto disposto dall'articolo 182 (smaltimento dei rifiuti), comma 6-bis, del D. Lgs.n. 152/2006, che di seguito si riporta:

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

In ragione delle caratteristiche e delle peculiarità territoriali del Comune di Crespadoro, nonché delle attività economiche che insistono sul territorio medesimo;

Considerato che:

- nel territorio comunale le fonti di emissione, derivanti dalle attività primarie e secondarie e dall'esercizio degli impianti termici, rappresentano la causa principale della formazione degli inquinanti primari;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di eventuali ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

O R D I N A

L'ISTITUZIONE – DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 30 APRILE 2024 DEGLI OBBLIGHI E DIVIETI DI SEGUITO INDICATI:

A - MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO:

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

A1) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento

- e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto.

A2) Di procedere a combustioni all'aperto di materiali vegetale, invitando i cittadini ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale.

Costituiscono eccezione al divieto di effettuare combustione di materiale vegetale all'aperto, le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali adeguatamente documentate secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

A3) Di procedere ad effettuare falò rituali e fuochi d'artificio, a scopo d'intrattenimento.

Saranno consentite espresse deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione delle Epifania, manifestazioni legate a consolidate tradizioni, per quantità e durata limitati.

B - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:

B1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", fatti salvi i più restrittivi limiti che saranno stabiliti in attuazione del "piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale", di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

B1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

B1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

B2) il divieto di utilizzare, in maniera prevalente, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

B2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

B2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

C – MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:

Istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dalla data odierna al 15 aprile 2024 in caso di allerta ARANCIO e ROSSO, per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso. Sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

D – EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°)

Del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale.

INVITA

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM₁₀;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

INFORMA

a) che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

- b) che la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- c) che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì, ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm-10>;
- d) che ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>;
- e) Eventuali ulteriori successive prescrizioni da parte della Regione del Veneto e/o dal Tavolo Tecnico Zonale, qualora maggiormente restrittive, assumeranno carattere di prevalenza rispetto a quanto sopra indicato.

ECCEZIONI

Sono esclusi dai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

1. veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (metano o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione, purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285 – “Nuovo Codice della Strada”; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura), o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1 del citato art. 138; tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, della carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
4. veicoli d'epoca e di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, iscritti negli appositi registri tenuti dalle associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale; i conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
6. veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale, ivi compresi quelli appartenenti a ditte che intervengono nel *“piano neve”*, per conto degli Enti Locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;

7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) siano essi comunali o di Ditte affidatarie del servizio o di parte di esso, compresi i bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;
9. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
10. taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
11. veicoli adibiti a ceremonie nuziali o funebri o di altre ceremonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito;
12. i veicoli adibiti a trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14. veicoli dei commercianti ambulanti del mercato settimanale, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
16. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
17. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
18. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
19. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
20. veicoli condotti da ultrasessantacinquenni a condizione che il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
21. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92 e quelli adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza;
22. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

23. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
24. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici);
25. veicoli in uso a lavoratori turnisti (es. 6-14/14-22) o in ciclo continuo (es. 6-14/14-22/22-6) residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro, sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
26. veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati euro 3 e euro 4, unicamente per attività di carico-scarico merci, dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 15,30.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b), e 13-bis del C.d.S.;
Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, e qualora ne ricorrono i presupposti dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Crespadoro;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Arzignano;
- alla Direzione Generale dell'ULSS 8 - BERICA;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl e Autoservizi Lorenzi Srl – Valdagno;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

INFORMA

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;
- l'ufficio competente del procedimento è il Settore tecnico comunale;
- il Responsabile del Procedimento è il geom. Anacleto Tibaldo, responsabile del servizio;
- è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi presso l'ufficio competente, situato nella sede municipale, in Piazza Municipio, n. 3.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni derivanti a persone, materiali e/o cose.

Il Comune di Crespadoro, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati da quanto ordinato con la presente Ordinanza.

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa